Deliberazione della Giunta Regionale 13 marzo 2023, n. 9-6595

L.157/1992. DL 203/2005, art.11 quaterdecies, comma 5. L.r. 5/2018, art. 13. Stagione venatoria 2023/2024. Disposizioni, a stralcio del calendario venatorio e ad esclusione della Zona di restrizione II, come individuata dal Reg. (UE) 2023/224 del 2/02/2023, sull'avvio della caccia di selezione al cinghiale ed approvazione dei piani di prelievo selettivo alla specie cinghiale negli Istituti venatori (Primo elenco).

A relazione del Vicepresidente Carosso e dell'Assessore Protopapa:

Premesso che:

la legge 11 febbraio 1992, n. 157 e s.m.i. detta norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio;

l'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto-legge n. 203 del 30 settembre 2005 (Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria), convertito con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2 dicembre 2005, prevede che "le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, sentito il parere dell'Istituto nazionale della fauna selvatica (ora Istituto per la ricerca e la protezione ambientale – ISPRA), possono, sulla base di adeguati piani di abbattimento selettivi, distinti per sesso e classi d'età, regolamentare il prelievo di selezione degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157".

Premesso, inoltre, che:

con la D.G.R. 55-5450 del 29 luglio 2022 è stato adottato il "Piano Regionale di Interventi Urgenti per il controllo della Peste Suina Africana e il depopolamento della specie Cinghiale (*Sus scrofa*) nelle aree indenni della Regione Piemonte" che sostituisce integralmente il piano provvisorio di cui all'allegato alla D.G.R. n. 2548 – 74 del 8 aprile 2022, in adeguamento ai pareri dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e del Centro di Referenza Nazionale per lo studio delle malattie da *Pestivirus* e da *Asfivirus* (CEREP) trasmesso con nota n. 24363 del 28 giugno 2022, nonché della comunicazione della Direzione generale del Ministero della Salute competente in materia del 4 maggio 2022;

il Ministero della Salute, con nota protocollo num. 28545 del 27 luglio 2022, ha trasmesso alla Regione Piemonte il "*Piano di controllo ed eradicazione della PSA*" che trova applicazione per la disciplina dell'attività venatoria nelle Zone di restrizione I e II (come stabilite dal Regolamento attuativo Ue 2023/224 del 02 febbraio 2023.

Premesso, altresì, che la legge regionale 5/2018,

all'articolo 13, comma 1, prevede che la Giunta regionale, sentito l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e la Commissione consultiva regionale di cui all'articolo 25, entro e non oltre il 15 giugno di ogni anno, adotta con proprio provvedimento il calendario venatorio e le disposizioni relative alla stagione venatoria nel rispetto dell'articolo 18 della legge 157/1992 e dell'articolo 11 quaterdecies, comma 5 del decreto-legge 203/2005;

all'articolo 28, comma 7 sancisce che "Gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la presente legge e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Richiamato che:

con la D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i. sono state approvate le "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

la D.G.R. n. 17-5754 del 6 maggio 2013 ha approvato le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", a integrazione delle suddette "Linee guida per la gestione ed il prelievo degli ungulati selvatici e della tipica fauna alpina";

Richiamato, inoltre, che l'esercizio venatorio alla specie cinghiale, nella forma di caccia di selezione, è consentito esclusivamente sulla base di piani di prelievo selettivo, formulati per sesso e classi d'età ed articolati per distretti, approvati dalla Giunta regionale.

Preso atto delle schede dei piani di prelievo selettivo del cinghiale adottate, sulla scorta dei censimenti e degli abbattimenti della passata stagione ed ai sensi della D.G.R. n. 94-3804 del 27 aprile 2012 e s.m.i., dagli istituti venatori e proposte per l'approvazione al competente Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura".

Dato atto che, come risulta dall'istruttoria effettuata dal suddetto Settore "Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura" i piani di prelievo selettivo, presentati dagli istituti venatori, sono coerenti con quanto disposto dalle vigenti linee guida per il prelievo selettivo del cinghiale della Regione Piemonte.

Preso atto, inoltre, che la Commissione consultiva regionale per il coordinamento delle attività venatorie e per la tutela della fauna selvatica, istituita con D.G.R. n. 30-8557 del 15 marzo 2019, ha espresso il proprio parere in ordine alla proposta presentata dal Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura, di calendario relativo alla caccia di selezione al cinghiale, trasmessa in consultazione telematica, in data 16 febbraio 2023, e che alcune osservazioni sono state accolte.

Preso atto che nel "parere riguardo l'apertura della caccia di selezione al cinghiale nella Regione Piemonte per la stagione 2023/2024" rilasciato dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e registrato con protocollo num. 4968 del 21 febbraio 2023 viene detto che la girata "non può essere considerata "caccia di selezione" e come tale non è attuabile ai sensi dell'art. 11-quaterdecies, c.5, della L. n. 248/92. Si esprime pertanto parere sfavorevole all'estensione di questa forma di caccia al di fuori dei 3 mesi autunno/invernali previsti all'art.18, c.1, lett. d) L. n. 157/92".

Dato atto che, al fine di uniformarsi alle indicazioni espresse dall'ISPRA nel citato parere, il sopra citato Settore ha provveduto ad escludere la girata tra i metodi utilizzabili nella caccia di selezione.

Ritenuto, pertanto, di stabilire, ai sensi dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto legge 203/2005, quale stralcio del redigendo calendario venatorio generale 2023/2024, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e ad esclusione dei comuni rientranti nella Zona di restrizione II, come individuati dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/224 del 02 febbraio 2023:

- che per l'anno venatorio 2023/2024, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 16 marzo 2023;
- che il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale, è dal 16 marzo 2023 al 15 marzo 2024, così come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto, altresì, di approvare l'elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo che:

- i piani di prelievo selettivo degli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) ricadenti interamente nella Zona di restrizione II, come individuata dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/224 del 02 febbraio 2023, sono sospesi fino a nuove disposizioni da parte del Commissario straordinario;

- i piani di prelievo selettivo degli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) ricadenti parzialmente nella Zona di restrizione II, come individuata dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/224 del 02 febbraio 2023, possono essere attuati esclusivamente nelle porzioni di territorio esterne alla suddetta Zona di restrizione II.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

La Giunta regionale, per quanto sopra premesso e considerato, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

di stabilire, ai sensi dell'articolo 11 *quaterdecies*, comma 5 del decreto legge 203/2005, quale stralcio del redigendo calendario venatorio generale 2023/2024, da approvarsi con successiva deliberazione della Giunta regionale nel rispetto della normativa vigente e ad esclusione dei comuni rientranti nella Zona di restrizione II, come individuati dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/224 del 02 febbraio 2023:

- che per l'anno venatorio 2023/2024, l'inizio della caccia di selezione al cinghiale sia il 16 marzo 2023:
- che il periodo di apertura della caccia di selezione al cinghiale, è dal 16 marzo 2023 al 15 marzo 2024, così come riportato nell'allegato A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le istruzioni operative supplementari riportate nell'allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare l'elenco dei piani di prelievo selettivo della specie cinghiale, presentati dagli istituti venatori e riassunti nella tavola sinottica (allegato C) allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, stabilendo che:
- i piani di prelievo selettivo degli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) ricadenti interamente nella Zona di restrizione II, come individuata dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/224 del 02 febbraio 2023, sono sospesi fino a nuove disposizioni da parte del Commissario straordinario;
- i piani di prelievo selettivo degli istituti venatori (ATC, CA, AFV e AATV) ricadenti parzialmente nella Zona di restrizione II, come individuata dal Regolamento di Esecuzione (Ue) 2023/224 del 02 febbraio 2023, possono essere attuati esclusivamente nelle porzioni di territorio esterne alla suddetta Zona di restrizione II;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; di demandare al Settore Conservazione e gestione della fauna selvatica e acquicoltura, di provvedere, ai sensi dell'art. 18, comma 4, della legge 157/1992, per fini informativi, alla pubblicazione del presente provvedimento comprensivo degli allegati, sul sito della Regione Piemonte al seguente indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente deliberazione sarà pubblicata, sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale 22/2010.

(omissis)

REGIONE PIEMONTE

CALENDARIO VENATORIO RELATIVO ALL'INTERO TERRITORIO REGIONALE PRELIEVO CON CACCIA DI SELEZIONE AL CINGHIALE PER LA STAGIONE 2023/2024

L'esercizio venatorio nella stagione 2023/2024, per il prelievo selettivo sul cinghiale è consentito con le seguenti modalità:

Periodo 16 marzo 2023 - 14 marzo 2024							
Classe prelievo % femmine maschi							
giovani (0-12 mesi)	60%	entrambi i sessi					
adulti (oltre 12 mesi)	40%	65% 35%					

L'entità degli abbattimenti è approvata dalla Giunta regionale, in base a relazioni tecniche presentate dai soggetti istanti che effettuano verifiche sui danni e sugli abbattimenti delle stagioni precedenti.

GIORNATE DI CACCIA CONSENTITE

Ai sensi dell'articolo 18, comma 5 della Legge 157/1992, il numero massimo di giornate di caccia settimanali per ogni cacciatore è pari a un massimo di tre.

La caccia di selezione al cinghiale negli ATC e CA è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

I Comitati di gestione possono stabilire, fermo restando il limite di cui all'articolo 18 Legge 157/1992 sopra richiamato, le giornate settimanali destinate al prelievo selettivo che non devono essere inferiori a tre e che possono coincidere con le altre forme di caccia.

Gli stessi comitati di gestione degli ATC e CA, nell'organizzazione della caccia di selezione, devono porre in essere tutte le misure necessarie a favorire il massimo prelievo di cinghiali possibile con questa forma di caccia. Gli stessi comitati possono altresì stabilire, al massimo, una unica quota annuale di partecipazione, omnicomprensiva dei servizi tecnici riguardanti la selezione in tutte le sue forme, di importo non superiore a euro cinquanta, per ogni singolo cacciatore.

Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata, l'attività venatoria al cinghiale è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica.

ORA DI INIZIO E TERMINE DELLA GIORNATA VENATORIA

L'ora di inizio e termine di ogni giornata venatoria è definita secondo i seguenti orari medi mensili - arrotondati - desunti dall'Osservatorio Astrofisico di Torino:

- dal 16 marzo al 25 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15;
- dal 26 marzo al 31 marzo dalle ore 6,00 alle 19,00;
- dal 1° al 30 aprile dalle ore 5,30 alle ore 19,50;
- dal 1° al 30 maggio dalle ore 4,50 alle ore 20,30;
- dal 1° al 30 giugno dalle ore 4,30 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 luglio dalle ore 4,45 alle ore 20,45;
- dal 1° al 31 agosto dalle ore 5,15 alle ore 20,15;
- dal 1° al 30 settembre dalle ore 5,50 alle ore 19,30;
- dal 1° al 28 ottobre: dalle ore 6,15 alle ore 18,30;
- dal 29 ottobre al 30 novembre: dalle ore 5,45 alle ore 17,15:
- dal 1° al 31 dicembre: dalle ore 6,30 alle ore 16,45;
- dal 1° al 31 gennaio: dalle ore 6,45 alle 17,15;
- dal 1° al 28 febbraio: dalle ore 6,00 alle 18,00;
- dal 1° al 15 marzo dalle ore 5,30 alle ore 18,15.

La caccia di selezione al cinghiale è consentita da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto.

MODALITÀ' DI PRELIEVO

La caccia di selezione al cinghiale potrà essere esercitata alla cerca in forma vagante, all'aspetto o da appostamento.

Per la forma di caccia da appostamento è ammessa la pratica del foraggiamento "attrattivo" sui punti di sparo, utilizzando a supporto dei prelievi selettivi esclusivamente mais in grani (con particolare divieto per l'uso di scarti alimentari o di macellazione e ogni altro tipo di rifiuto organico) nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- (I) allestimento di un massimo di 2 siti di foraggiamento/km2;
- (II) utilizzo di massimo 2 kg di mais da granella/giorno per sito;
- (III) sospensione del foraggiamento e rimozione dell'alimento residuo alla fine degli interventi di selezione, o comunque, in assenza di abbattimenti programmati.

Al fine di consentire il prelievo in condizioni di massima sicurezza, in relazione all'orografia del territorio nonché alle condizioni di copertura boschiva e vegetativa, i Comitati di gestione possono predisporre appostamenti (anche altane); tali strutture non sono da considerarsi appostamenti fissi, ai sensi dell'art. 5 comma 5 della legge 157/92.

I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. possono identificare le zone in cui collocare gli appostamenti, definirne il numero massimo e disciplinarne le modalità autorizzative, di accesso e di utilizzo.

In caso di ferimento di un cinghiale il cacciatore dovrà darne immediata comunicazione all'A.T.C. o C.A. e dovrà tentarne scrupolosamente il recupero; per questo potrà avvalersi della collaborazione di recuperatori abilitati ed inseriti nell'apposito albo provinciale che opereranno secondo le disposizioni individuate dall'Ente competente. In tal caso il recupero può essere attuato anche nella giornata successiva.

MEZZI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ VENATORIA

In deroga alla DGR n. 94-3804 del 27 aprile 2012 come integrata con la DGR n. 17-5754 del 6 maggio 2013 che ha approvato le "Linee guida per la gestione e il prelievo del cinghiale nella Regione Piemonte", l'esercizio dell'attività venatoria di selezione nei confronti del cinghiale è consentito con l'utilizzo delle armi sotto riportate:

- fucile con canna ad anima rigata di calibro non inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza non inferiore a millimetri 40:
- . a caricamento singolo manuale;
- . a ripetizione semiautomatica con caricatore contenente fino a quattro cartucce.
- Arco con potenza minima di 60 libbre.

Sono vietate tutte le armi e i mezzi per l'esercizio venatorio non esplicitamente ammessi dall'articolo 13 della l. 157/1992.

Il titolare della licenza di porto di fucile anche per uso di caccia è autorizzato, per l'esercizio venatorio, a portare oltre alle armi consentite gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

ISTRUZIONI OPERATIVE SUPPLEMENTARI

1) TESSERINO REGIONALE

- 1.1. I titolari di licenza di porto di fucile per uso caccia (compresi quelli residenti all'estero) devono essere muniti di apposito tesserino regionale rilasciato dai Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 12, comma 12 della I. 157/1992.
- 1.2. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte o in Stato estero, devono restituire il tesserino dell'annata precedente al Comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. all'atto della richiesta del tesserino per l'annata venatoria successiva. Ai fini di monitorare i dati relativi agli abbattimenti effettuati con l'attività venatoria il Comitato di gestione dell'A.T.C. e del C.A. adotta una scheda riepilogativa, su modello predisposto dalla Regione da consegnare ad ogni cacciatore ammesso. Sulla scheda il cacciatore deve annotare i capi abbattuti sul territorio regionale negli Istituti di caccia programmata durante l'intera stagione venatoria; nel caso di adesione a più A.T.C. o C.A. va compilata una scheda per ogni A.T.C./C.A. riportando su di essa i soli capi abbattuti nello specifico A.T.C./C.A.. Le schede devono essere singolarmente restituite compilate in ogni parte, ai Comitati di gestione degli A.T.C. e C.A. entro il 29 febbraio 2024, per il successivo inoltro alla Regione dei dati in forma aggregata dei capi prelevati. Le A.A.T.V. e A.F.V., alla fine di ogni stagione di caccia, trasmettono alla Regione con scheda riepilogativa, su modello predisposto dal Settore, i dati sugli abbattimenti attuati nel loro territorio.
- 1.3. Il tesserino deve avere il timbro indelebile attestante l'A.T.C. o il C.A. in cui il cacciatore è autorizzato ad esercitare l'attività venatoria.
- 1.4. I cacciatori residenti nella Regione Piemonte che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle zone destinate a gestione privata o in altre Regioni devono ritirare il tesserino venatorio presso l'A.T.C. o il C.A. di residenza del cacciatore o, per i residenti nella Città Metropolitana di Torino, presso la Regione Piemonte Settore Conservazione e gestione fauna selvatica e acquicoltura C.so Regina Margherita 174 Torino.
- 1.5. Il cacciatore che esercita l'attività venatoria in altre Regioni, in periodi diversi da quelli consentiti nella Regione Piemonte, deve utilizzare le pagine in bianco, poste al fondo del tesserino venatorio regionale, nel rispetto delle disposizioni vigenti nella Regione ove esercita l'attività.
- 1.6. Gli ATC/CA possono ammettere all'esercizio della caccia nel loro territorio i cacciatori extraregionali che ne facciano richiesta; dovranno a tal proposito essere predisposte delle graduatorie nel rispetto di quanto stabilito dalla DGR n. 90-3600 del 19/03/2012, s.m.i.. Le percentuali previste dalla legge possono essere modificate, su richiesta dei Comitati di gestione, dalla Giunta regionale.

- 1.7. Il cacciatore, all'atto dell'inizio dell'attività venatoria, deve annotare in modo indelebile con il segno X l'apposito spazio del tesserino venatorio indicante il giorno di caccia e, con un puntino, i capi di fauna selvatica subito dopo l'abbattimento accertato. In caso di deposito degli stessi, deve aggiungere un cerchio attorno al puntino.
- 1.8. Le giornate di caccia ovunque effettuate sono cumulate.
- 1.9. In caso di smarrimento o di sottrazione del tesserino, il titolare, al fine di ottenere il duplicato, deve dimostrare di aver provveduto a denunciare il fatto all'autorità di pubblica sicurezza e deve esibire l'attestazione del versamento delle tasse di concessione regionale relative all'abilitazione venatoria.

2) AZIENDE FAUNISTICO-VENATORIE E AZIENDE AGRI-TURISTICO-VENATORIE

- 2.1. Nel territorio destinato alla caccia riservata a gestione privata l'esercizio dell'attività venatoria è consentito nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta regionale.
- 2.2. Anche per le aziende faunistico-venatorie (A.F.V.) e agri-turistico-venatorie (A.A.T.V.) si applicano le disposizioni di cui al punto 1.7 delle presenti istruzioni operative relativamente all'annotazione delle giornate di caccia e dei capi subito dopo l'abbattimento accertato, nel rispetto dei criteri approvati dalla Giunta regionale (D.G.R. n. 15-11925 dell'8.03.2004 e s.m.i..).
- 2.3. Gli uffici regionali competenti e gli A.T.C. ed i C.A. rilasciano ai cacciatori residenti all'estero, che esercitano l'attività venatoria esclusivamente nelle A.F.V. e nelle A.A.T.V. del Piemonte, il tesserino venatorio, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 12, comma 12 della I. 157/1992.
- 2.4. Durante l'attività di prelievo selettivo degli ungulati, il concessionario è tenuto a far applicare al capo, subito dopo l'abbattimento accertato, il previsto contrassegno inamovibile e a far compilare la "scheda rilevamento dati".

3) DIVIETI E LIMITAZIONI

- 3.1 Si applicano i divieti di cui all'articolo 21 della I. 157/1992 e all'articolo 23 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 in quanto riferibili alla caccia di selezione al cinghiale.
- 3.2. Negli istituti a gestione privata della caccia di pianura, le eventuali limitazioni all'uso del fucile con canna ad anima rigata sono stabilite dai concessionari delle singole aziende.
- 3.3. Così come previsto dalla I.r. n. 5 del 19 giugno 2018 e ss.mm.ii., durante l'esercizio venatorio i cacciatori, al fine di svolgere l'attività in sicurezza, debbono indossare, sia sul lato ventrale sia sul lato dorsale, bretelle o capi d'abbigliamento con inserti di colore ad alta visibilità.
- 4) ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ' VENATORIA IN AREE CONTIGUE AD AREE PROTETTE

4.1. Nelle aree contigue ai confini delle aree protette, delimitate ai sensi dell'art. 6 della I.r. 29.6.2009, n. 19 e s.m.i. ("Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità") l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area protetta e dell'area contigua, purché ammessi nell'A.T.C. o C.A. interessato e, negli istituti a gestione privata della caccia (A.F.V. e A.A.T.V.), a coloro che siano autorizzati dal concessionario sempre nel rispetto della normativa citata.

5) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- 5.1. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A., disciplinano l'organizzazione del prelievo del cinghiale in forma selettiva. I Comitati di gestione regolamentano, inoltre, la fruizione venatoria delle aree a caccia specifica (ACS) ubicate nel territorio di competenza. Per le violazioni delle disposizioni di cui sopra si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 24, comma 1, lett. tt), della I.r. 5/2018. Non sono valide le disposizioni regolamentari adottate dagli A.T.C. e dai C.A. contrarie o comunque non previste dalle disposizioni vigenti.
- 5.2. I Comitati di gestione degli A.T.C. e dei C.A. le A.F.V /A.A.T.V rilasciano ai cacciatori i contrassegni previsti dalle disposizioni regionali; gli ATC/CA, le A.F.V/A.A.T.V provvedono direttamente all'acquisizione dei contrassegni necessari che devono avere le seguenti caratteristiche:
- denominazione dell'A.T.C. o del C.A., A.F.V. /A.A.T.V.;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.
- 5.3. In alternativa all'acquisizione diretta dei contrassegni da parte delle AATV e delle AFV, le stesse possono richiedere alle Associazioni o agli Enti a cui sono associati di provvedere all'acquisizione dei contrassegni che devono avere le seguenti caratteristiche:
- denominazione dell'Associazione o dell'Ente;
- numerazione progressiva;
- inamovibilità.

L'Associazione o Ente deve trasmettere al Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca l'elenco nominativo delle aziende a cui ha fornito i contrassegni con l'indicazione, per ciascuna di esse, del numero dei contrassegni forniti.

5.4. Tutti i contrassegni rilasciati ai cacciatori e non utilizzati, devono essere restituiti ai Comitati di gestione/concessionario entro e non oltre il 31 marzo 2024. Il Presidente del Comitato di gestione e il Concessionario devono comunicare alla Provincia o alla Città Metropolitana di Torino i nominativi dei cacciatori inadempienti. La mancata restituzione comporta la sanzione amministrativa prevista dall'art. 24, comma 1, lett. p) della l.r. 5/2018.

- 5.5. L'organismo di gestione faunistico-venatoria trasmette il rendiconto dei contrassegni, consegnati e restituiti, al competente Settore Infrastrutture, territorio rurale, calamità naturali in agricoltura, caccia e pesca entro il mese di aprile.
- 6) ATTIVITA' VENATORIA NELLE AREE DELLA RETE NATURA 2000 (DIRETTIVE 92/43/CEE "HABITAT" e 2009/147/CEE "UCCELLI")
- 6.1. L'attività venatoria all'interno della Rete Natura 2000 è condotta nel rispetto delle misure di conservazione approvate con DGR n. 54-7409 del 07/04/2014 "L.r. 19/2009 Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", art. 40. "Misure di Conservazione per la tutela dei siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Approvazione." come modificata con la DGR n. 22-368 del 29/09/2014, con la DGR n. 17-2814 del 18/01/2016, con la DGR n. 24-2976 e da ultimo con D.G.R n. 1-1903 del 4/09/2020 (Misure di conservazione per la tutela dei Siti della Rete Natura 2000 del Piemonte. Modifica alla DGR n. 54-7409 del 07/04/2014, come da ultimo modificata con DGR n. 24-2976 del 29/02/2016. L'attività deve altresì essere conforme con le eventuali ulteriori norme in essere relative alla Rete Natura 2000 quali: piani di gestione, misure di conservazione sito specifiche, specifici provvedimenti prescrittivi adottati dalle Strutture competenti a conclusione delle procedure previste dalla Valutazione di incidenza di cui all'art. 5, comma 2 del D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 e successive modificazioni e all'art. 43 della I.r. 19/2009.
- 6.2. Per le violazioni alle disposizioni di cui al punto precedente si applicano le sanzioni amministrative previste dall'art. 55 della I.r. 19/2009 come sostituito dal comma 1 dell'articolo 74 della legge regionale 19 del 2018 o prevista dall'art. 24, comma 1, lett. tt) della I.r. 5/2018.
- 6.3. Nel mese di gennaio l'esercizio dell'attività venatoria in forma vagante è consentito esclusivamente nelle giornate di mercoledì e domenica, ad eccezione della caccia agli ungulati.

7) PUBBLICITÀ' DEGLI ATTI

7.1. I Comitati di gestione e i concessionari degli AATV e AFV devono dare adeguata pubblicità, anche attraverso i loro siti internet, al presente calendario venatorio e alle istruzioni operative supplementari. A tale scopo le predette disposizioni sono inserite a cura del Settore competente nell'apposita sezione del Sito "Caccia, Pesca ed acquacoltura" all'indirizzo:

https://www.regione.piemonte.it/web/temi/agricoltura/tutela-della-fauna-caccia-pesca/stagione-venatoria-corrente

- 7.2. I Comitati di gestione, e i concessionari degli AATV e AFV inoltre, devono dare adeguata pubblicità in ordine ai seguenti aspetti:
- piano di prelievo selettivo del cinghiale approvato dalla Giunta regionale.

- chiusura della caccia alla specie a completamento del piano di prelievo autorizzato.
- 7.3. Gli organismi di gestione faunistico-venatoria (A.T.C. e C.A.) e i concessionari delle A.F.V. e delle A.A.T.V. devono porre in essere tutte le possibili azioni atte a informare i cacciatori della presenza delle ZPS e ZSC sui territori di competenza e delle relative limitazioni.

PIANI DI PRELIEVO SELETTIVO ALLA SPECIE CINGHIALE Primo Elenco

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) E COMPRENSORI ALPINI (CA)

N° DOMANDA	ISTITUTO	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI	TOTALE PRELIEVI
20206886283	ATC AL1	96	144	240	360	600
20206887067	ATC AL2	16	24	40	60	100
20206886739	ATC AL3	160	240	400	600	1000
20206887083	ATC AL4	160	240	400	600	1000
20206886697	ATC AT1	64	96	160	240	400
20206886416	ATC AT2	48	72	120	180	300
20206886168	ATC BI1	142	214	356	660	1016
20206886986	ATC CN1	5	7	12	48	60
20206886846	ATC CN2	24	36	60	90	150
20206886804	ATC CN3	72	108	180	270	450
20206886689	ATC CN4	154	230	384	576	960
20206886291	ATC CN5	260	390	650	975	1625
20206886424	ATC NO1	48	72	120	180	300
20206886440	ATC NO2	80	120	200	300	500
20206886481	ATC TO1	32	48	80	120	200
20206886499	ATC TO2	19	29	48	72	120
20206886788	ATC TO3	19	29	48	72	120
20206886960	ATC TO4	56	84	140	210	350
20206886572	ATC TO5	192	288	480	720	1200

N° DOMANDA	ISTITUTO	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI	TOTALE PRELIEVI
20206886812	ATC VC1	19	29	48	72	120
20206886150	CA BI1	67	100	167	308	475
20206886713	CA CN4	16	24	40	75	115
20206886721	CA CN5	8	12	20	130	150
20206886309	CA CN6	8	12	20	100	120
20206886333	CA CN7	4	6	10	50	60
20206886838	CA TO2	6	10	16	24	40
20206886705	CA TO3	96	144	240	360	600
20206886648	CA TO4	96	144	240	360	600
20206886630	CA TO5	48	72	120	180	300
20206886390	CA VC1	67	101	168	252	420
20206886390	CA VCO1	61	91	152	228	380
20206886796	CA VCO2	22	34	56	84	140
20206886671	CA VCO3	96	144	240	360	600

ALLEGATO C

AZIENDE AGRITURISTICO VENATORIE (AATV) E AZIENDE FAUNISTICO VENATORIE (AFV)

N° DOMANDA	ISTITUTO	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI	TOTALE PRELIEVI
20206886952	AATV MOMO	8	12	20	30	50
20206886895	AATV AGRATE CONTURBIA	10	14	24	36	60
20206885657	AATV AIMONETTA	6	10	16	24	40
20206886143	AATV AIMONETTA	6	10	16	24	40
20206885954	AATV ALBERA AL 12	7	11	18	27	45
20206885673	AATV ARBORIO	3	5	8	12	20
20206886929	AATV BARENGO	9	13	22	34	56
20206886317	AATV BENESE	4	6	10	25	35
20206885905	AATV BOZZOLE	7	11	18	27	45
20206886622	AATV CASA CASTELLINI	8	12	20	30	50
20206886077	AATV CASTELLO DI FAVAGROSSA	5	7	12	18	30
20206885855	AATV CASTELNUOVO BORMIDA	7	11	18	27	45
20206885764	AATV CAVAGLIA'	7	11	18	27	45
20206886580	AATV CERESOLE D'ALBA	2	2	4	12	16
20206885822	AATV CERVO	7	11	18	27	45

N° DOMANDA	ISTITUTO	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI	TOTALE PRELIEVI
20206885772	AATV CONTEA DI PAVERANO	7	11	18	27	45
20206886887	AATV CRESSA BOGOGNO	13	19	32	48	80
20206886002	AATV GATTINARA	7	11	18	27	45
20206886861	AATV GHEMME	4	5	9	15	24
20206885756	AATV I COLOMBI	3	5	8	12	20
20206886366	AATV IL GERMANO REALE	3	5	8	12	20
20206886853	AATV IL MOSTAROLO	6	10	16	24	40
20206885848	AATV IL SERRAGLIO	7	11	18	27	45
20206885780	AATV ISOLA D'ASTI	5	7	12	18	30
20206886200	AATV ISOLA MEZZANO	3	5	8	12	20
20206885814	AATV LA BARAGGIA	7	11	18	27	45
20206886762	AATV LA CENTURIONA	26	38	64	96	160
20206886770	AATV LA LOMELLINA	11	17	28	42	70
20206885798	AATV LA MANDRIA DI SANTHIA'	3	5	8	12	20

N° DOMANDA	ISTITUTO	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI	TOTALE PRELIEVI
20206885806	AATV LA MEIRANA	5	7	12	18	30
20206885962	AATV LA SELVA DI GAVAZZANA	7	11	18	27	45
20206886911	AATV LANDIONA	2	4	6	9	15
20206886978	AATV LAVAGNINA	2	2	4	6	10
20206885830	AATV LENTA 1	7	11	18	27	45
20206886176	AATV LENTA 2	5	7	12	18	30
20206887109	AATV LIGNOLO	3	5	8	12	20
20206885897	AATV MAGLIONE	16	24	40	60	100
20206885988	AATV MONCESTINO	6	10	16	24	40
20206886515	AATV MONDOLE'	2	4	6	14	20
20206885749	AATV MONTACUTO	9	13	22	33	55
20206885913	AATV MONTEROSSO	5	7	12	18	30
20206885871	AATV NONE	3	5	8	12	20
20206885970	AATV ROCCA GRIMALDA	7	11	18	27	45
20206886325	AATV RONCAGLIA	3	5	8	16	24
20206886358	AATV SCURZOLENGO	5	7	12	18	30
20206885863	AATV SELVAPIANA	5	7	12	18	30
20206886192	AATV SOLONGHELLO	3	5	8	12	20

N° DOMANDA	ISTITUTO	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI	TOTALE PRELIEVI
20206886549	AATV TENUTA POLLENZO	3	5	8	16	24
20206885947	AATV VAL CHISONE	5	7	12	18	30
20206886010	AFV LAGO DI SARTIRANA	7	11	18	27	45
20206886036	AFV VAL D'EGUA	2	2	4	6	10
20206886408	AFV ALBERGIAN	10	16	26	42	68
20206885665	AFV ALICE CASTELLO	5	7	12	18	30
20206886945	AFV ALTA VAL BORBERA	19	29	48	72	120
20206885640	AFV BALOCCO	5	7	12	18	30
20206886820	AFV BARACCONE	13	19	32	48	80
20206886457	AFV BECCHI ROSSI	2	4	6	10	16
20206885681	AFV BORGO D'ALE	7	11	18	27	45
20206886184	AFV BORGOMASINO	24	36	60	90	150
20206885699	AFV CALLIANO	3	5	8	12	20
20206885715	AFV CASORZO	2	2	4	6	10
20206886119	AFV CASSINE	9	13	22	33	55
20206886051	AFV COSTA MERLASSINO	5	7	12	18	30
20206885889	AFV CUCCARO	3	5	8	12	20

N° DOMANDA	ISTITUTO	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI	TOTALE PRELIEVI
20206887042	AFV DEL DUCA	3	5	8	12	20
20206885731	AFV DELLA SERRA	7	11	18	27	45
20206886614	AFV FONTANA CAPPA	4	6	10	15	25
20206886879	AFV GATTICO	14	22	36	54	90
20206885723	AFV IL BANDIASSO	7	11	18	27	45
20206886564	AFV LA BIANCA	2	4	6	12	18
20206887091	AFV LA CHIARANTA	3	5	8	12	20
20206886069	AFV LE COLOMBARE	5	7	12	18	30
20206887117	AFV LE MURAZZE	3	5	8	12	20
20206886531	AFV MONDOLE'	4	6	10	30	40
20206886465	AFV MONREGALESE	3	4	7	15	22
20206886598	AFV MONTE NEBIN	1	1	2	6	8
20206885996	AFV MONTECASTELLO	5	7	12	18	30
20206886507	AFV NAVETTE LIGURI	1	1	2	6	8
20206886234	AFV NICOLETTA	5	7	12	18	30
20206886374	AFV PIETRAPORZIO	5	7	12	24	36
20206885939	AFV RIVAROSSA FONTANA	7	11	18	27	45

N° DOMANDA	ISTITUTO	MASCHI ADULTI	FEMMINE ADULTE	TOTALE ADULTI	PRELIEVO GIOVANI	TOTALE PRELIEVI
20206886341	AFV ROASIO	6	10	16	24	40
20206886127	AFV ROVASENDA	5	7	12	18	30
20206886226	AFV SABBIONE	3	5	8	12	20
20206886218	AFV SAN GRATO	3	5	8	12	20
20206886606	AFV SANT'ANNA	2	2	4	10	14
20206886903	AFV SANT'ANTONIO	13	19	32	48	80
20206886093	AFV SEZZADIO	7	11	18	27	45
20206886028	AFV VAL FORMAZZA	2	2	4	6	10
20206886473	AFV VALCASOTTO	2	4	6	12	18
20206886382	AFV VALLONCRO'	3	5	8	16	24
20206886044	AFV VALLONE D'OTRO	2	2	4	6	10
20206886523	AFV VALMALA	2	2	4	8	12
20206885921	AFV VESTIGNE'	3	5	8	12	20